

Torino, lì 30 luglio 2024

Circolare n. 8/2024

Ai Sigg.
Clienti
Loro indirizzi

Oggetto: Registratori telematici – Sospensione in caso di inattività.

Come già segnalato con la nostra Circolare n. 07/2023, con il Provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la versione 11 delle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Una delle novità ha riguardato, in particolare, **l'interruzione dell'attività superiore ai 12 giorni**, per la cui ipotesi il paragrafo 2.7, del citato Provvedimento, ha previsto una nuova funzionalità, stabilendo quanto segue: *“Nel caso in cui l'interruzione dell'attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l'esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l'invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività”*.

In questo caso il Registratore tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”. Detta comunicazione, si precisa, può essere effettuata dal Registratore stesso o nel cassetto fiscale. Viene previsto, altresì, che la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente:

- nei nuovi modelli di Registratori Telematici che presentano domanda di approvazione dal 1° luglio 2023;
- per i modelli di Registratori Telematici già approvati, nel caso di presentazione di domanda di variante successiva al 30 giugno 2023.

A seguito di tali novità, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che - come riportato nel periodo del citato paragrafo 2.7 del Provvedimento-, la preventiva o successiva comunicazione del “fuori servizio” **da parte dell'esercente è una facoltà e non un obbligo**. Quindi, per esempio, in caso di chiusura di un negozio per ferie per più di 12 giorni, l'esercente non è obbligato ad effettuare alcuna comunicazione preventiva o successiva di “fuori servizio” dell'Registratore Telematico.

Ovviamente – spiega l'Agenzia delle Entrate - se l'esercente decidesse di effettuare questa comunicazione (che può essere effettuata anche accedendo al portale Fatture e Corrispettivi e non necessariamente dall'Registratore), l'Amministrazione finanziaria avrebbe anche l'informazione dei periodi di “fuori servizio” del Registratore e saprebbe che quella macchina non ha trasmesso i dati in quel periodo perché l'esercente era in ferie: quindi, grazie a questa informazione, l'Agenzia delle Entrate saprebbe che quell'esercente ha effettuato tutti gli invii dei corrispettivi giornalieri rispettan-

do la norma che prevede l'invio, entro 12 giorni, dal momento di effettuazione dell'operazione.

Chiarito ciò, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la novità riportata nel citato paragrafo 2.7 del Provvedimento, ha effetto, solo ed esclusivamente, sui modelli di Registratori che vengono portati in omologa dopo la data del 30 giugno 2023 e, dunque, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2023. Pertanto, gli esercenti che hanno acquistato e utilizzano i Registratori Telematici omologati fino al 30 giugno 2023, non hanno alcun obbligo di aggiornare le loro macchine rispetto alla nuova funzionalità e, di conseguenza, in tal caso, non è applicata alcuna sanzione per la mancata trasmissione dell'informazione preventiva.

Nel confermarVi che lo studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

- Torino Consulting –